

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione negativa e i “paletti” fissati dalla Cassazione

di Fabio Landuzzi

Una questione da sempre dibattuta è quella della legittimità della c.d. **scissione negativa**, ossia un'operazione di **scissione societaria** caratterizzata dal fatto che **il patrimonio netto trasferito** dalla scissa alla beneficiaria **abbia un saldo negativo**, con passività maggiori delle attività.

La fattispecie è stata analizzata dalla **Cassazione con la sentenza n.26043 del 20 novembre 2013**, che ha affermato che **quando tanto il valore contabile del patrimonio scisso quanto il suo valore “reale” sono negativi**, l'operazione di **scissione non è consentita** poiché non potrebbe sussistere **alcun valore di concambio** e quindi nessuna attribuzione di partecipazioni ai soci della società scissa.

Nel caso giunto al vaglio della Corte, la scissione di un patrimonio netto negativo pareva essere stata realizzata con **il fine di creare un apparente stato di solvibilità della società scissa**, trasferendo appunto ad una società di nuova costituzione delle passività superiori alle attività. Ciò in quanto **non solo il valore contabile del patrimonio netto scisso era negativo**, bensì anche **il suo valore “reale”**, ovvero l'ammontare espresso a **valori effettivi e correnti**. Una simile operazione, infatti, finirebbe per sostanziarsi in un vero e proprio **accollo mascherato di debiti** da parte di una società – che potrebbe essere di nuova costituzione, od anche già esistente – andando ben oltre quella che dovrebbe essere la **causa giuridica della scissione**, ovvero una modalità di proseguire i rapporti societari in una struttura organizzativa diversa, in modo particolare secondo la più recente e maggioritaria dottrina che vede nella scissione, ed anche nella fusione, una **vicenda meramente modificativa dell'assetto sociale** delle società partecipanti.

Secondo i Giudici della Cassazione, quindi, con una scissione contabilmente e “realmente” negativa **si realizza uno scopo diverso** da quello a cui la scissione dovrebbe essere preordinata, ovvero **il mascheramento dello stato di decozione della società scissa** la quale, infatti, beneficerebbe di una riduzione del proprio passivo senza peraltro consentire alla beneficiaria di potere attribuire alcunché ai soci, stante l'assenza di un concreto valore economico effettivo.

La **legittimità della scissione contabilmente negativa, ma “realmente” positiva** (ossia, con patrimonio netto positivo espresso a valori correnti) ha trovato **ampio riconoscimento** nelle indicazioni della Professione; il **Documento OIC 4, par. 4.3.3**, si esprime per **l'ammissibilità** di una scissione in cui il **valore contabile del patrimonio netto trasferito alla beneficiaria** è

negativo, se tuttavia il valore economico è positivo, aggiungendo che occorre però che la scissione abbia per beneficiaria una società già esistente. Il limite della preesistenza della beneficiaria non è invece posto dal **Notariato di Milano** (Massima n. 72 del 2005), purché la differenza fra valore reale e valore contabile del patrimonio scisso – rappresentata dal disavanzo di concambio – venga supportata da **apposita relazione giurata di stima** ex articoli 2343 (per le Spa) o 2365 (per le Srl), Cod.civ..

La **Cassazione** evidenzia però che, una volta che l'**atto di scissione è stato iscritto al registro delle imprese**, pur se la scissione “realmente” negativa non sarebbe di per sé ammissibile, si producono gli **effetti** previsti dall'**articolo 2506-quater, comma 3, Cod.civ.**, con la conseguenza che la solvenza di ciascuna società – scissa e beneficiaria – dovrà essere valutata in modo separato, tenendo conto delle proprie passività e attività post scissione, ed anche dei **limiti di responsabilità previsti dall'ordinamento** quale effetto della scissione stessa.